

### DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori PIERACCINI, ALBERTINI, VIGNOLA, ALBANESE, BANFI, BARDI, BLOISE, CIPELLINI, DE MATTEIS, FERRONI, LUCCHI, MANCINI, ZUCALA', ARNONE, AVEZZANO COMES, BERMANI, CALEFFI, CASTELLACCIO, CATELLANI, CELIDONIO, CODIGNOLA, FENOALTEA, FERRI, FORMICA, JANNUZZI, MINNOCCI, RIGHETTI, ROSSI DORIA, SEGRETO e TOLLOY**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 NOVEMBRE 1970

Modificazioni alla legge 10 febbraio 1953, n. 62, sulla costituzione e funzionamento degli organi regionali, nonchè alla legge 16 maggio 1970, n. 281, recante provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge intende introdurre nella legislazione dello Stato sulle Regioni i mutamenti più urgenti ed essenziali.

Il dibattito su tale legislazione è stato in questi mesi assai ampio e questioni prima sopite sono riemerse in una con altre suscitate dalla prima esperienza regionale. Da esso sono scaturite indicazioni che darebbero materia ad iniziative ben più ampie ed organiche. Ma le difficoltà che le Regioni stanno incontrando nel loro primo avvio suggeriscono di rinunciare ad impostazioni che, per la stessa vastità delle modifiche, correbbero il rischio di trovare ostacoli poi paralizzanti; ed impongono di scegliere quelle poche cose atte a mantenere vitali le Regioni, perchè siano loro a farsi promotrici in

un secondo momento dei passi ulteriori che risulteranno necessari.

Sullo sfondo del menzionato dibattito, appare superflua una motivazione approfondita delle innovazioni proposte. C'è, caso mai, da far presente l'amarezza indubbia con la quale ci si è accinti a questi ritocchi, rinunciando — come si diceva — ad iniziative più organiche. È l'amarezza di chi crede nell'istituto regionale, di chi crede in questa come occasione seria di riforma dello Stato e già vede riemergere, dopo lo slancio delle prime elezioni regionali, ostacoli e diffidenze che paiono nuovamente esprimere una forza tenace e difficile da sradicare.

Gli articoli 1 e 2 si riferiscono a quella parte della legge 10 febbraio 1953 n. 62, che più è parsa discutibile sul terreno costitu-

zionale: o per vincolare gli statuti regionali oltre i limiti consentiti dalla Costituzione o per contenere discipline che spettano invece agli statuti. Sotto il primo profilo si propone l'abrogazione degli articoli relativi (articolo 1), sotto il secondo si propone di configurare come transitorie — ed efficaci perciò sino all'entrata in vigore degli statuti — le disposizioni che si sostituiscono a questi ultimi, o addirittura ai regolamenti consiliari (articolo 2).

Con l'articolo 3 si dà una nuova disciplina ad una materia — il controllo agli enti locali — che sta particolarmente a cuore alle Regioni. Mentre la legge del 1953 affida allo statuto il compito di stabilire se il controllo sui Comuni debba essere esercitato dal Comitato di controllo sulle province ovvero in forma decentrata, si propone qui che tale scelta sia affidata alla legge regionale. Ciò risponde meglio all'articolo 130 della Costituzione, che la scelta medesima vuol fatta

dalla Regione (e quindi da una fonte esclusivamente regionale) e consente per di più alle Regioni di provvedere subito al riguardo. Ciò sulla premessa che una legge del genere può essere deliberata sin da ora, non ritenendosi che in questa materia siano pregiudiziali nè l'approvazione dello statuto, nè il trasferimento delle funzioni.

L'articolo 4, infine, consente una sollecita attribuzione alle Regioni del gettito di cui all'articolo 7 della legge n. 281 del 1970. Si tratta di una somma non eccessiva (in totale poco più di 30 miliardi annui), che tuttavia è sufficiente ad affrontare con minore assillo le spese incombenti sul nuovo istituto nella fase che precede il trasferimento delle funzioni.

Onorevoli colleghi! Siamo certi che questa iniziativa, per la sua responsabile limitatezza ad aspetti di urgenza non prorogabile, incontrerà la sollecita approvazione del Parlamento.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

Sono abrogati gli articoli 1, 2, 3 e 4, nonché il secondo, terzo, quarto e quinto comma dell'articolo 5 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.

Il secondo comma dell'articolo 6 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« Il Parlamento, qualora ritenga che lo Statuto non corrisponda ai requisiti indicati dall'articolo 123 della Costituzione o contenga disposizioni in contrasto con l'interesse nazionale o con quello di altre Regioni, ne rifiuta l'approvazione e lo rinvia al Consiglio regionale ».

**Art. 2.**

Le disposizioni degli articoli 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 e 39 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, si applicano in via transitoria, fino all'entrata in vigore dello Statuto regionale, salvo diverse disposizioni contenute nel regolamento del Consiglio.

**Art. 3.**

Il primo comma dell'articolo 56 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, è sostituito dal seguente:

« La legge regionale provvede a stabilire se il controllo sugli atti dei Comuni debba essere esercitato dallo stesso Comitato di cui all'articolo 55 nel capoluogo di Regione o se debba svolgersi in forma decentrata nei capoluoghi di provincia ».

**Art. 4.**

L'ultimo comma dell'articolo 16 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è sostituito dal seguente:

« L'attribuzione alle Regioni del gettito di cui all'articolo 7 ha inizio dal primo giorno del bimestre di esazione successivo alla deliberazione dei rispettivi Statuti ».